**REGOLAMENTO N. 3/96 DEL 19 MARZO 1996:**
**Determinazione delle modalità di accesso ai finanziamenti previsti dagli articoli 19 - punto B) e 22 - commi III e IV della L.R 28/4/1995, n. 79 concernente:Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13.2.1990, n. 10 recante:"Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo. Controdeduzioni.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 21/2 del 6.2.1996; IL COMMISSARIO DI GOVERNO non ha riscontrato vizi di legittimità; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento:
Art. 1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e i criteri di erogazione dei contributi ai soggetti indicati agli Artt. 19 punto b) e 22- Commi III e IV della L.R. 28.05.95 n. 79 concernente modifiche e integrazioni alla L.R. 10 del 13.2.90 recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo». TITOLO 1 FACILITAZIONI PER LE ABITAZIONI Art. 2 Beneficiari I beneficiari sono quelli previsti dall'art. 20 della L.R. 79 del 28.4.95. Art. 3 Domande Le domande in carta semplice devono essere presentate presso il Comune di residenza o presso il Comune ove è ubicato l'alloggio, oggetto del contributo, prima della stipulazione dell'Atto di acquisto dell'alloggio stesso e prima dell'inizio di qualsiasi genere di lavori (costruzione ristrutturazione - risanamento conservativo - restauro - ampliamento - completamento) e nel rispetto comunque dei termini fissati dal 2° Comma dell'Art. 20 della L.R. 79/1995. DOCUMENTI Per i lavoratori emigrati:

1) Certificato attestante il periodo di permanenza all'estero (data di espatrio e di eventuale rimpatrio) rilasciato da uno degli Uffici indicati all'Art. 2 - punto a) della L.R. n. 79/95. Per i lavoratori extracomunitari:
2) Certificato attestante l'avvenuta regolarizzazione ai sensi delle Leggi Nazionali 943 del 30.12.86 E 39 del 28.2.90 e loro eventuali modificazoni ed integrazioni rilasciato dalle Autorità competenti (Questura). Per i lavoratori emigrati ed extracomunitari:
3) Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorierà da cui risulti che:
- né il richiedente e né alcun altro componente il nucleo familiare hanno beneficiato di analogo intervento da parte di altre Regioni; - non sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità familiari; - non sono assegnatari né in proprietà né con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di Enti Pubblici nel territorio regionale. 4) Stato di famiglia. COSTRUZIONE 5) Progetto della nuova costruzione timbrata e firmata da un tecnico abilitato, da cui deve risultare la destinazione d'uso dei locali e il calcolo delle superfici utili e non. 6) Concessione Edilizia Comunale. 7) Preventivo di spesa. 8) Relazione Tecnica timbrata e firmata da un tecnico abilitato sulla rispondenza delle caratteristiche dell'alloggio secondo quanto contenuto nell'Art. 20 della L.R. 79/95. Per la costruzione la superficie utile non può superare la superficie massima prevista dalle leggi Nazionali che regolano l'edilizia pubblica agevolata. Legge 457/78 e Decreto n. 26.4.1991 e successive modificazioni e integrazioni. 9) Atto d'obbligo redatto presso un notaio dal quale deve risultare il rispetto di quanto previsto al Comma 4° dell'Art. 20 della L.R. 79/95 a partire dal termine dei lavori. Quest'ultimo documento dovrà essere presentato al Comune a lavori ultimati ed a seguito della verifica diretta dell'appartamento da parte degli Organi competenti, meglio successivamente specificati ACQUISTO 10) Pianta dell'appartamento da acquistare timbrata e firmata da un tecnico abilitato da cui deve risultare la destinazione d'uso dei locali e il calcolo delle superfici utili e non. 11) Relazione Tecnica timbrata e firmata da un tecnico abilitato da cui risultino le caratteristiche dell'alloggio secondo quanto indicato nell'Art. 20 della L.R. 79/95. 12) Preliminare di vendita (Compromesso) sottoscritto dalla parte dell'acquirente e dalla parte venditrice (autenticato se in fotocopia). 13) Atto notarile di acquisto dal quale deve risultare il rispetto di quanto previsto dal comma 4° dell'Art. 20 della L.R. 79/95. Per quanto riguarda la superficie utile per l'acquisto si fa riferimento alla Legge 629 del 15.12.79 - Art. 9 - Comma 5° - convertito in Legge n. 25 del 15.2.80 e sue eventuali modificazioni e integrazioni; in ogni caso la superficie utile

dell'alloggio non può essere superire a 120 mq. RISTRUTTURAZIONE - RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO AMPLIAMENTO - COMPLETAMENTO 14) Atto di proprietà o di comproprietà dell'appartamento oggetto dei lavori (autenticato se in fotocopia); 15) Elaborati progettuali firmati e timbrati da un tecnico abilitato; 16) Computi metrici firmati e timbrati da un tecnico abilitato; 17) Concessione Edilizia Comunale o autorizzazione Comunale ad eseguire i lavori ai sensi delle norme statali vigenti; 18) Relazione tecnica, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, sulla rispondenza delle caratteristiche dell'appartamento a quanto stabilito nell'art. 20 della L.R. 79/95. Per gli interventi in questione la superficie dell'alloggio può anche essere superiore a quella indicata per la costruzione ma non può comunque essere complessivamente superiore a 200 mq (superficie utile e non). 19) Atto d'obbligo redatto presso un Notaio nel quale risulti il rispetto di quanto previsto nel Comma 4° dell'Art. 20 della L.R. 79/95. Tale documento va presentato al Comune successivamente alla verifica diretta dei lavori realizzati da parte degli Organi Competenti meglio di seguito specificati. Sia per la costruzione, per l'acquisto che per le altre tipologie di interventi previsti dall'Art. 20 della L.R. 79/95 gli accertamenti tecnici sulla rispondenza dell'alloggio ai requisiti indicati nel predetto Art. 20 e nel presente Regolamento vanno effettuati da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o, in mancanza, dal Servizio del Genio Civile competente per territorio che rilasceranno: Per la costruzione e l'acquisto il certificato di conformità dell'alloggio alle norme contenute alla L.R. 79/95 - Art. 20 - e al presente Regolamento. Per la costruzione inoltre dovrà essere indicata la regolare esecuzione dei lavori e il valore dell'appartamento. Per la ristrutturazione - restauro - risanamento conservativo - ampliamento e completamento:
Oltre al suddetto certificato di conformità dovrà essere attestata la regolare esecuzione dei lavori e l'importo di essi da ammettere a contributo. I lavori in questione devono essere verifi| cari dai suddetti Organi Tecnici sia in fase preventiva che consuntiva. Sia se trattasi di costruzione - di acquisto - o di lavori di ristrutturazione - restauro risanamento conservativo - ampliamento completamento l'alloggio dovrà essere costituito da una sola unità abitativa, pena l'esclusione dal contributo. Nessun compenso per visite di sopralluogo e di accertamenti può essere accollato al beneficiario delle provvidenze. La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18) deve pervenire al Comune da parte del richiedente entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda, pena la decadenza del diritto, salvo che l'interessato non dimostri con idonea documentazione che il ritardo non è a lui imputabile. L'istruttoria tecnica delle pratiche di cui all'Art. 20 deve essere definita entro 6 mesi dall'acquisizione da parte del Comune della documentazione necessaria per l'istruttoria stessa. Mentre l'Atto amministrativo necessario per l'accredito dei fondi da parte della Regione ai fini della erogazione del contributo in una unica soluzione al richiedente, dovrà essere definito da parte del Comune entro 6 mesi dall'acquisizione della documentazione indicata nei punti 9), 13), 19) (a seconda della tipologia dell'intervento richiesto), del presente Regolamento e della documentazione rilasciata dagli Organi preposti agli accertamenti tecnici dell'alloggio. TITOLO II INSERIMENTO SCOLASTICO Art. 4 Assegni di studio istituiti a favore dei figli e orfani di lavoratori emigrati e immigrati extracomunitari per agevolare la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute e parificate. Corsi universitari. Accademie e conservatori. (art. 22 3° e 4° comma L.R. 79/95) SOGGETTI BENEFICIARI I beneficiari dell'intervento sono quelli previsti dall'art. 22 - 3° e 4° comma della L.R. 79/95. Hanno diritto alla concessione dell'assegno di studio gli studenti che abbiano entrambi i genitori, o uno di essi, residenti all'estero, oppure che siano rientrati con la famiglia. In quest'ultimo caso la domanda può essere proposta per non più della durata del corso legale di studi relativo al ciclo scolastico iniziato al momento del rientro definitivo in Abruzzo e deve essere presentata entro due anni dalla data del rientro stesso. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO Assegni di studio annuali, da erogarsi per la durata del corso legale di studi previsto dall'ordinamento scolastico vigente, nella misura di:
- L. 900.000 per la frequenza delle Scuole medie inferiori e superiori e i Conservatori; - L. 2.000.000 per la frequenza dell'Università e Accademie. DOMANDE Le domande, in carta semplice, vanno

inoltrate entro due anni dal rientro del nucleo familiare e non oltre il 31 marzo di ogni anno scolastico, al Sindaco del Comune di residenza. Le domande, a firma di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci (in questo caso la tutela, la curatela o l'affidamento dovranno essere comprovate da idonea documentazione), o dallo studente stesso se maggiorenne, dovrano essere corredate della seguente documentazione:
- PER I LAVORATORI EMIGRATI:
1) certificato rilasciato dal Consolato o dal Sindaco del Comune di residenza, che attesti lo «status» di emigrato di uno dei due genitori (per i figli di lavoratori ancora all'estero) o che attesti la data di rientro definitivo del nucleo familiare (per i figli di lavoratori rimpatriati); PER I LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI:
1) certificato attestante l'avvenuta regolarizzazione ai sensi delle leggi nazionali n. 943 del 30.12.86 e n. 39 del 28.2.90 e loro modificazioni ed integrazioni, rilasciato dalle Autorità italiane competenti; PER I LAVORATORI EMIGRATI E IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI:
2) certificato di residenza in Abruzzo dello studente; 3) stato di famiglia; 4) certificato relativo alla frequenza dell'anno scolastico in corso; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della L. 4.1.68 n. 15, da cui risulti che il richiedente non ha usufruito per l'anno scolastico in corso, di assegni o borse di studio da parte di istituzioni pubbliche o private. Art. 5 Borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione post-universitati (Art. 22 - 3° comma L.R. 79/95) BENEFICIARI I destinatari dell'intervento sono quelli previsti dall'art. 22 - 3° comma, della L.R. 79/95. TITOLOGIA DELL'INTERVENTO Borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione post-universitari della durata minima di sei mesi presso Istituzioni scolastiche pubbliche o private, in Italia. L'importo della borsa di studio è di L. 2.000.000, pari all'importo già stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n. 24/8 del 17.7.91, resa esecutiva dalla Commissione di controllo con atto n. 5556/6199 del 6.8.91, concernente le modalità di applicazione per l'accesso ai benefici previsti dalla L.R. 13.2.90 n. 10. DOMANDE La domanda in carta semplice va inoltrata al Comune di residenza del richiedente e dovrà essere corredata della seguente documentazione:
PER I LAVORATORI EMIGRATI:
1) certificato rilasciato dal Consolato 0 dal Sindaco del Comune di residenza, che attesti lo «status» di emigrato di uno dei due genitori (per i figli di lavoratori residenti all'estero) o che attesti la data di rientro definitivo del nucleo familiare (per i figli di lavoratori rimpatriati); PER I LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI:
1) certificato attestante l'avvenuta regolarizzazione ai sensi delle leggi nazionali n. 943 del 30.12.1986 e n. 39 del 28.2.90 e loro modificazioni ed integrazioni, rilasciato dalle Autorità italiane competenti; PER I LAVORATORI EMIGRATI E IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI:
2) certificato di residenza in Abruzzo e stato di famiglia dello studente; 3) diploma di laurea, in copia autenticata; 4) certificato rilasciato dalla Istituzione scolastica attestante la frequenza di un corso post-universitario e la durata dello stesso; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della L. 4.1.68 n. 15, da cui risulti che il richiedente non ha usufruito, per l'anno scolastico in corso, di analoghe provvidenze da parte di istituzioni pubbliche o private. Art. 6 Accreditamento fondi ai comuni Icomuni dovranno incamerare i fondi erogati dalla Giunta regionale ai sensi del presente regolamento su appositi conti correnti all'uopo accesi presso le proprie tesoreria comunali. Art. 7 Norma transitoria Rimangono in vigore le disposizioni relative al regolamento di attuazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 24/8 del 17.7.91 per quelle domande di contributo relative all'art. 19 punto b), d), e) e agli artt. 20 e 22 pervenute all'Ufficio Emigrazione secondo la normativa contenuta nella L.R. 10/1990, prima dell'entrata in vigore della L.R. 79/1995. Altresì vengono fatte salve le pratiche relative agli interventi delegati ai Comuni dalla L.R. 81/80 e non ancora definite dai Comuni stessi e alle domande con istruttoria già definita relativa ai rimborsi degli interessi sui mutui di cui all'art. 7 punto c) della predetta legge. Il Comitato Tecnico, previsto

dall'art. 20 del regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio reg.le 24/8 del 17.7.91, rimane in vigore per le richieste di contributo pervenute prima dell'entrata in vigore della L.R. 79/95. Le domande dei richiedenti il beneficio dell'assegno di studio afferenti l'anno scolastico 94-95 pervenute alla Giunta regionale prima dell'entrata in vigore della L.R. 79/95, saranno liquidate dal Servizio Emigrazione nella misura e secondo le norme stabilite dal precedente Regolamento, approvato con atto del Consiglio regionale n. 24/8 del 17.7.91. Le domande dei richiedenti, l'assegno di studio afferenti l'anno scolastico 1995-1996 che perverranno al Settore emigrazione della Giunta regionale dopo l'entrata in vigore della L.R. 79/95 saranno trasmesse d'ufficio ai Comuni di residenza dei richiedenti. Nel caso in cui lo studente figlio di lavoratore rientrato definitivamente dall'estero, abbia iniziato il ciclo scolastico in vigenza della legge 10/90, l'assegno di studio verrà corrisposto nella misura prevista dalla legge 79/95, fino al completamento del ciclo stesso iniziato al momento del rientro. Tutti gli studenti che hanno beneficiato dell'assegno di studio ai sensi della L.R. 10/90, per il completamento del ciclo scolastico devono proporre la domanda al Sindaco del Comune di residenza, a partire dall'anno scolastico 1995-1996. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

Data a l'Aquila, addì 19 marzo 1996 Falconio